DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 120 del 19/11/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO E LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA E PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI AD ESSE CONNESSE, A BENEFICIO DEI CORSI DI STUDIO DELL'AREA MEDICO/SANITARIA

L'Università degli Studi di Milano (di seguito, per brevità, Università, Ateneo o UNIMI), codice fiscale n. 80012650158 e partita IVA n. 03064870151 con sede a Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dalle Rettrice Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, nata a ……. il ……

E

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito, per brevità, Fondazione, IRCCS o Ente), codice fiscale e partita IVA n. 04724150968, con sede a Milano, via Francesco Sforza 28, rappresentata dal Presidente Arch. Marco Giachetti, nato a ….. il …….

- *entrambe congiuntamente denominate "Parti"* -

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

- il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999 – Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge n. 419 del 30.11.1998;

PREMESSO

- CHE l'Università con l'ampliamento delle strutture didattiche, assistenziali e di ricerca garantirà agli studenti dei corsi di studio pre e

post-laurea dell'area medica/sanitaria un'adeguata formazione professionalizzante in linea con le disposizioni di cui al D.M. n. 270/2004, modificativo del D.M. n. 509/99 e dei relativi decreti attuativi sulle classi;

- CHE la Regione Lombardia ha emanato la legge regionale n. 33 del 30.12.2009, e s.m.i., "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" che al titolo III prevede la "*Disciplina dei rapporti tra Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca*" da attuarsi attraverso la sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa;

- CHE la stipula di appositi Protocolli tra Università e Regione, nonché delle convenzioni tra Università e strutture sanitarie coinvolte, ha lo scopo di regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi favorenti le necessarie sinergie per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di studio pre e post-laurea dell'area medico/sanitaria e l'espletamento delle attività assistenziali nel contesto delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, pubblico e privato accreditato;

- CHE l'Università ha sottoscritto in data 21.07.2006 con la Fondazione, Polo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università, una convenzione ai fini didattici e di ricerca e per le attività assistenziali ad esse connesse per lo svolgimento di Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia dell'Università, di durata quinquennale e i cui effetti, con Accordo di Proroga stipulato il 14.01.2020, sono prorogati fino al perfezionamento della nuova convenzione;

- CHE la legge regionale n. 33 del 12.12.2017 ha apportato modifiche al

Titolo III "*Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca*" della legge regionale n. 33 del 30.12.2009;

- CHE con DGR n. XII/5887 del 23.03.2026 è stato approvato il *"Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell'art. 29 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. - (a seguito di parere positivo della Commissione Consiliare)";*

- CHE l'Università e l'IRCCS, individuato come Ospedale Principale di Insegnamento Universitario dal sopra citato Protocollo d'Intesa, intendono addivenire alla stipula di un accordo convenzionale "quadro" per le esigenze didattico formative dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università, in particolare dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria che hanno sede presso la Fondazione;

- CHE l'IRCCS e l'Università nel 2021 hanno stipulato un Accordo Quadro di Ricerca Scientifica (d'ora innanzi "Accordo Piattaforma"), costituendo una piattaforma congiunta integrata di ricerca e ricerca traslazionale;

- CHE l'IRCCS persegue fini di diagnosi, assistenza sanitaria e ricerca traslazionale specificatamente finalizzata al raggiungimento del più alto livello di cura;

- CHE tra le Parti sono in atto da tempo plurimi rapporti convenzionali ai fini didattici e di ricerca e per le attività assistenziali ad esse connesse, per lo svolgimento di:

- Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia;

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

- Corsi di Laurea triennali delle professioni sanitarie;
- Corsi di Laurea magistrale delle professioni sanitarie;
- Corsi di Laurea e Laurea magistrale dell'area delle Biotecnologie mediche;
- Corsi di Laurea e Laurea magistrale dell'area di Psicologia;
- Scuole di Specializzazione;
- Corsi di perfezionamento, Master e Corsi di Dottorato;

- CHE l'IRCCS e l'Università hanno esaminato e approfondito la possibilità di rendere più efficaci i rapporti convenzionali in essere, nella direzione di maggior:

- efficacia nel perseguimento degli obiettivi inerenti all'assistenza sanitaria, alla ricerca, alla formazione;
- efficienza, volta a ottimizzare le modalità di gestione delle risorse presenti/operanti nell'ambito dell'IRCCS, sia ospedaliere che universitarie, quali spazi, biblioteche, attrezzature, laboratori e personale, in modo che si evitino duplicazioni e ridondanze;
- semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
- innovazione e sviluppo di modelli organizzativi originali e rispondenti alle nuove esigenze epidemiologiche e opportunità tecnologiche, capaci di tener conto dell'attuale contesto storico e quindi individuando concrete soluzioni operative, che tengano conto della situazione di crisi economica che grava su entrambe le istituzioni;

- valorizzazione delle rispettive mission, assistenziali e di ricerca per l'IRCCS, di formazione, ricerca e assistenza per l'Università, sino ad arrivare ad una reale ed effettiva integrazione senza artificiose separazioni e quindi con pari opportunità per i professionisti;
- innovazione delle modalità di reclutamento, finalizzate a promuovere il merito, consentire la flessibilità contrastando la precarietà, facilitare lo scambio generazionale, responsabilizzare i dirigenti di struttura complessa nella selezione e valutazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;

- CHE le Parti concordano di poter realizzare presso le strutture di Università e IRCCS programmi di ricerca in comune.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Finalità

1. La presente convenzione ha lo scopo di delineare condizioni e modalità di integrazione tra le due Istituzioni di natura pubblica, che intendono perseguire, pur con ruoli differenti, un obiettivo unitario e condiviso: prestare assistenza sanitaria che generi e usufruisca dei risultati della

ricerca scientifica prevalentemente in campo biomedico, essendo al contempo fonte di formazione in ambito sanitario pre e post-laurea.

2. In particolare, le Parti intendono regolare lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche che qualificano il percorso formativo dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria.

3. A tale scopo la Fondazione in qualità di Ospedale Principale di Insegnamento Universitario è la struttura sanitaria nella quale insistono in via esclusiva i corsi di studio afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano.

4. Le Parti, pur nel rispetto delle specifiche competenze derivanti dalle diverse normative, concordano nel riconoscere che il presente accordo è fondato sui seguenti principi:

- appropriatezza, evidenza di efficacia, eticità delle attività assistenziali e di ricerca;
- programmazione e pianificazione delle attività, integrata e coerente coi rispettivi vincoli e mission;
- efficienza organizzativa, gestione integrata delle risorse;
- semplificazione delle procedure e delle relazioni amministrative e dematerializzazione degli atti;
- riconoscimento del merito nell'attività formativa e nell'assegnazione delle retribuzioni e titoli di carriera;
- partecipazione alle attività assistenziali, di ricerca e formativa da parte del personale di entrambe le Istituzioni.

5. L'Università e l'IRCCS concordano nel riconoscere come finalità generali del presente accordo:

a) lo sviluppo della ricerca e il collegamento tra la didattica e l'assistenza, secondo la legislazione universitaria e la normativa di riferimento e nel rispetto dell'Accordo Piattaforma, laddove applicabile;

b) la convergenza di competenze ed esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali di gruppi o di singoli operatori sanitari, in conformità a quanto disposto dall'Accordo Piattaforma, laddove applicabile;

c) l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli operatori sanitari di ogni livello, anche ai fini di un'assistenza sanitaria sempre più qualificata;

d) l'ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali;

e) l'umanizzazione dei rapporti tra gli operatori della struttura sanitaria e gli utenti del servizio sanitario ed i loro familiari;

f) la promozione dei principi e politiche di assicurazione della qualità delle attività accademiche;

g) l'innovazione tecnologica attraverso l'attività di ricerca e di sperimentazione, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Piattaforma, laddove applicabile;

h) il mantenimento nel tempo della salute e sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle attività svolte ai fini della presente convenzione.

Art. 3

Comitato di programmazione congiunta

1. Le attività di programmazione, valutazione e monitoraggio e ogni altra progettualità o compito previsti dalla presente convenzione sono

concordate nell'ambito del Comitato di programmazione congiunta, costituito:

a) per l'IRCCS da: Presidente, Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Scientifico e Direttore Amministrativo;

b) per l'Università da: Rettrice, Prorettore ai Rapporti con il Sistema Sanitario, Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Direttori dei Dipartimenti Universitari che hanno sede in IRCCS e Direttore Generale.

2. Ove necessario, il Comitato sottopone le proprie proposte alla valutazione dei rispettivi organi di governo, competenti per materia.

3. Le attività di segreteria del Comitato sono in capo agli uffici di Staff del Direttore Generale dell'IRCCS.

4. Si riunisce di norma almeno due volte l'anno. Il Comitato si può avvalere di Tavoli Tecnici paritetici nominati, di comune accordo, dalla Rettrice, dal Prorettore ai Rapporti con il Sistema Sanitario e dal Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia con il Presidente, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico dell'IRCCS per procedere all'analisi di specifiche tematiche inerenti al coordinamento dell'attività integrata, e delle problematiche relative ai progetti di ricerca comuni.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 4

Strutture sanitarie utilizzate a fini didattici e di ricerca

1. Fermo restando quanto disposto dall'Accordo Piattaforma e dagli

eventuali altri accordi vigenti tra le Parti in materia di condivisione di spazi, laboratori e attrezzature a fini di ricerca, con la presente convenzione la Fondazione si impegna a mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Milano, in via esclusiva, per lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca, le proprie Strutture, siano esse a direzione universitaria o ospedaliera.

2. A tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'area medica/sanitaria presenti presso l'Ente, nonché ai tirocinanti, di cui al flusso informativo indicato all'art. 20 della presente convenzione, vengono consentiti, in accordo con i rispettivi docenti, l'accesso e la permanenza oltre che negli spazi espressamente destinati alla didattica e ricerca, anche in tutte le strutture assistenziali dell'IRCCS, comprese quelle ambulatoriali comunque ad essa afferenti, sotto la responsabilità dei Direttori di Struttura.

3. Per quanto riguarda gli spazi dell'IRCCS ad uso ufficio per i docenti e per le attività amministrative e gli spazi ospedalieri per le attività didattiche, quali aule e biblioteche, si rinvia all'**Allegato 1 - Spazi e Planimetrie** articolato nei seguenti sotto-allegati: **Allegato 1a Spazi e Planimetrie Università, Allegato 1b - Spazi e Planimetrie Fondazione, Allegato 1c – Elenco accordi che disciplinano gli spazi.**

Il citato **Allegato 1**, corredato dalle planimetrie relative agli spazi in esso indicati, potrà essere periodicamente aggiornato anche alla luce di nuove eventuali edificazioni e/o riconversione dei padiglioni ospedalieri, costituendone parte integrante. Per la realizzazione degli elaborati grafici relativi alla collocazione del personale e all'individuazione delle

aule didattiche in condivisione, le Parti condividono la rispettiva documentazione architettonica. Si conviene di demandare a un apposito successivo documento la definizione di un processo centralizzato e informatizzato per la gestione e fruizione degli spazi e dei servizi bibliotecari.

4. Allo scopo verranno adottati sistemi di destinazione esclusiva o prenotazione a richiesta in accordo con l'IRCCS al fine di massimizzarne l'utilizzo con priorità al fabbisogno didattico dell'Università, in coerenza con i corsi attivati o da attivare e i calendari delle lezioni.

5. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla condivisione di spazi, attrezzature e laboratori per attività di ricerca, non espressamente disciplinati dalla presente convenzione, si rinvia a quanto disposto nell'Accordo Piattaforma e negli ulteriori accordi vigenti tra le Parti.

6. L'**Allegato 1c** contiene l'elenco degli accordi in essere tra le Parti che disciplinano l'utilizzo degli spazi.

Art. 5

Corsi di studi attivati presso la Fondazione

1. La Fondazione, quale Ospedale Principale di Insegnamento Universitario, sede del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria - Polo Centrale, è altresì sede in via esclusiva per la formazione degli studenti dei Corsi di Studio a ciclo unico, magistrali, triennali, pre e post laurea afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

2. Le Parti danno atto, in particolare, che al momento della stipulazione del presente accordo i Corsi di Laurea, le Scuole di Specializzazione, i

Corsi di Perfezionamento, i Master e i Dottorati di Ricerca che utilizzano le sedi dell'IRCCS per la didattica teorica e pratica sono specificati nell'**Allegato 2 - Corsi di studio pre e post laurea** e riconoscono che l'attivazione di Corsi di Laurea e Laurea magistrale delle Professioni Sanitarie presso l'IRCCS è disciplinata da apposite convenzioni, da stipularsi ai sensi del Protocollo d'Intesa Università-Regione per i Corsi di Studio delle Classi delle Professioni Sanitarie.

3. Le Parti riconoscono altresì che per i Corsi di Studio Universitari di livello secondario, Dottorati, Master, formazione specialistica e più in generale per tutti i Corsi che rilasciano un titolo o una certificazione legale vengono stipulati specifici accordi secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 6

Dipartimenti

1.L'IRCCS dà atto che presso le proprie strutture hanno sede, al momento della stipula della presente convenzione, le Direzioni dei Dipartimenti universitari di cui all'**Allegato 3 – Dipartimenti Universitari,** alle quali vengono garantiti idonei spazi per attività amministrative e a supporto della didattica e della ricerca per il raggiungimento dei compiti istituzionali.

2. Nel rispetto dell'Accordo Piattaforma, i laboratori dell'IRCCS potranno essere messi a disposizione del personale universitario sia convenzionato sia non convenzionato, per attività di ricerca e didattica, nell'ambito di appositi progetti condivisi con l'Università e normati da separati accordi.

3. L'assetto di cui al citato **Allegato 3** è suscettibile di modifiche a seguito

delle valutazioni e determinazioni assunte dal Comitato di programmazione congiunta.

Art. 7

Produttività e controllo di qualità

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che in tutte le strutture - siano esse a direzione universitaria oppure non - il raggiungimento degli obiettivi di qualità e produttività va perseguito bilanciando ed armonizzando l'attività scientifica e assistenziale seguendo le indicazioni all'interno del percorso di budget. Per quanto riguarda, invece, il raggiungimento degli obiettivi di qualità, va perseguito il mantenimento e il miglioramento degli standard di qualità all'interno del percorso di Certificazione in essere.

2. Le Parti si impegnano a promuovere e favorire i processi di assicurazione della qualità e di promozione del miglioramento continuo delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8

Programmazione

1. Al fine di conseguire l'integrazione delle attività istituzionali di assistenza, didattica e ricerca e la più opportuna ottimizzazione e gestione delle risorse tra IRCCS e Università, le Parti concordano che, nell'ambito del Comitato di cui al precedente art. 3, con periodicità almeno annuale, si provveda alla stesura di una pianificazione strategica condivisa che, tenendo conto delle rispettive mission e provvedimenti organizzativi, preveda:

a) obiettivi ordinari e straordinari; progetti di particolare rilievo;

b) modalità di interrelazione con altri Dipartimenti Universitari o Aziende Ospedaliere;

c) aree per le quali si renda necessario uno sviluppo, sia sotto il profilo assistenziale che di didattica e ricerca;

d) programmazione delle risorse umane che l'Università intende reclutare ai fini dell'immissione nell'attività assistenziale, nei limiti del Piano Triennale e delle Risorse assegnate da Regione Lombardia.

2. Con riferimento al precedente comma 1, lett. d), l'Università comunicherà all'IRCCS l'avvio di ogni iter deliberativo finalizzato al reclutamento di docenti universitari nel rispetto della programmazione annuale condivisa ai sensi del primo comma del presente articolo.

3. Tale pianificazione strategica verrà sottoposta alla valutazione e approvazione dei rispettivi organi di gestione. Le eventuali modifiche della stessa verranno valutate dal Comitato di programmazione congiunta.

4. L'IRCCS, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti interni, potrà mettere a disposizione finanziamenti per l'istituzione di posti di ricercatore o professore universitario.

5. In caso di cessazione di personale universitario cui, in considerazione delle esigenze assistenziali dell'IRCCS e in coerenza con le linee di programmazione congiunta e del Protocollo d'Intesa approvato con DGR n. XII/5887 del 23.03.2026, sia stato affidato l'incarico di direzione di una Struttura Complessa, l'Università e l'IRCCS si impegnano ad una pronta sostituzione, mediante nuovo personale universitario. Tale impegno sarà

formalizzato da apposita intesa.

6. Nel caso in cui l'Ateneo non fosse temporaneamente nelle condizioni di indicare il nominativo del docente in sostituzione, ovvero il Direttore Generale non condividesse la proposta della Rettrice, ai fini di garantire la continuità assistenziale sarà il Direttore Generale, sentita la Rettrice, a individuare un sostituto ospedaliero facente funzioni, con le modalità e i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali.

7. Quanto sopra sarà comunque oggetto di una valutazione congiunta tra le Parti tenuto conto delle primarie finalità assistenziali e di ricerca dell'IRCCS e nell'ottica di un consolidamento dei requisiti minimi nelle Scuole di Specializzazione laddove necessario.

TITOLO III

POLITICHE DEL PERSONALE

Art. 9

Strutture Convenzionate a direzione universitaria, dotazione organica e personale universitario non convenzionato

1.Tutte le strutture dell'IRCCS sono a disposizione dell'Università in via esclusiva per le attività didattiche, scientifiche e assistenziali.

2. Per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture dell'IRCCS per attività di ricerca, si rinvia all'Accordo Piattaforma in quanto applicabile.

3. Per strutture convenzionate si intendono quelle Strutture Complesse riconosciute in regime di convenzionamento per le finalità di cui alla presente convenzione, affidate alla direzione di docenti universitari come risultanti dall'elenco di cui all'**Allegato 4 - Direzioni Universitarie,** suscettibile di aggiornamento nell'ambito del processo di

programmazione congiunta d'intesa tra la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, la Rettrice e il Direttore Generale dell'IRCCS.

E' in ogni caso garantita la presenza di un nucleo minimo di Strutture Complesse stabilmente a direzione universitaria, coincidenti con la dotazione esistente alla data di approvazione del Protocollo d'Intesa di cui alle premesse, necessarie a soddisfare le esigenze formative dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Scuole di Specializzazione.

4. In conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa, è riconosciuta la facoltà di procedere al convenzionamento di ulteriori strutture a direzione universitaria, in via temporanea, qualora il personale universitario sia risultato vincitore di concorso ospedaliero per dirigente medico di II° livello, ovvero per l'istituzione di professori straordinari, ovvero per direttori di struttura complessa ospedaliera che risultano vincitori di concorsi universitari.

5. Con riferimento alle Strutture Complesse a direzione universitaria stabili o temporanee, al termine dell'incarico saranno applicate le medesime modalità di verifica dei titolari delle Strutture Complesse ospedaliere.

6. L'Ente garantisce che alle strutture a direzione universitaria, impegnate anche nella didattica e nella ricerca, siano riconosciuti organici adeguati in conformità agli impegni assunti con la presente convenzione ed alle norme di accreditamento, anche con riferimento ai requisiti e agli standard assistenziali determinati dal D.I. 402/2017 e s.m.i. previsti per le Unità Operative inserite all'interno delle reti

formative delle rispettive Scuole di Specializzazione di area sanitaria come strutture di sede o come strutture collegate.

7. È prevista la possibilità che funzioni assistenziali, in regime convenzionale, vengano affidate a personale universitario appartenente ai profili dirigenziali delle professioni sanitarie, col consenso dell'interessato, purché in linea con la normativa vigente, d'intesa tra l'Università e l'Amministrazione dell'IRCCS.

8. Presso il complesso convenzionato è, inoltre, prevista e consentita, senza oneri per la Fondazione e previa comunicazione con relativa proposta di assegnazione, la presenza di personale universitario docente avente solo compiti didattici o di ricerca e del personale del ruolo tecnico e amministrativo di supporto ai docenti esclusivamente nelle attività di didattica e di ricerca, secondo le modalità indicate al successivo articolo 18 e previa adozione di apposito atto amministrativo interno.

CAPO 1 - PERSONALE IN REGIME DI CONVENZIONE

Art. 10

Immissione in servizio

1. Con riferimento alla programmazione congiunta di cui all'art. 8 della presente convenzione, l'Università, con congruo preavviso al fine di poter definire i necessari processi amministrativi in capo all'IRCCS formula a quest'ultimo una proposta di convenzionamento per l'immissione nelle funzioni assistenziali indicando i dati identificativi del personale interessato, nonché la qualifica – professore ordinario, professore associato o ricercatore -e la Struttura dell'IRCCS presso cui presterà servizio, assicurando la coerenza del settore scientifico-disciplinare di

inquadramento e, ove richiesta, della specializzazione disciplinare posseduta con i requisiti di accreditamento e l'attività assistenziale della Struttura dichiarata dall'IRCCS. Il personale docente universitario a tempo definito può essere convenzionato, ai sensi del Protocollo d'Intesa art. 14 comma 9, a condizione che garantisca un impegno assistenziale pari a quello a cui è tenuto il docente a tempo pieno.

2. Il trattamento economico aggiuntivo posto a carico dell'IRCCS è riconosciuto nel rispetto della normativa vigente, in ragione dello specifico inquadramento ospedaliero e della tipologia d'incarico conferito.

3. L'IRCCS, tenuto conto delle necessità assistenziali e delle attuali scelte strategiche delineate nel POAS o successivi atti di indirizzo, nonché del parere reso dal Comitato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 8, valuterà la richiesta e, ove accolta, comunicherà il proprio accoglimento nonché la decorrenza dell'immissione nell'attività assistenziale che avverrà, di norma, presso le strutture convenzionate a direzione universitaria. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Università entro un termine congruo e comunque, ove possibile, entro 10 giorni antecedenti la data individuata per l'immissione del personale universitario, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Fermo restando che le proposte vengono presentate all'esito di procedure di reclutamento previste nella programmazione di cui al citato art. 8, tenendo inoltre conto dell'esigenza di garantire l'inscindibilità delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, il nulla osta al convenzionamento potrà essere negato con atto motivato del Direttore

Generale. In attuazione del principio di leale collaborazione, il Direttore Generale consulterà la Rettrice per la ricerca di una soluzione condivisa, prima di addivenire al diniego del nulla osta.

5. Eventuali proposte di convenzionamento di personale presso strutture cliniche a direzione ospedaliera verranno valutate dalla Direzione dell'IRCCS in relazione alla peculiarità dell'attività svolta dall'interessato e al comune interesse delle Parti.

6. All'atto della immissione in servizio, il personale universitario convenzionato sottoscrive un contratto individuale d'incarico, corrispondente a quello del personale ospedaliero cui è equiparato, relativo alla propria attività assistenziale in convenzione con particolare riferimento alle competenze tecnico professionali, gestionali, manageriali e comportamentali.

Art. 11

Diritti e doveri nel rapporto di servizio assistenziale

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 517/1999, ai professori e ricercatori in regime di convenzionamento si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con l'IRCSS e a quello con il Direttore Generale dell'IRCCS, le stesse norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando il loro stato giuridico. I diritti ed i doveri che il personale docente e ricercatore universitario assume, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali nazionali e integrative stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, ove applicabili, con

particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario.

2. In materia di conflitto di interessi inerenti alle attività assistenziali e di ricerca, per tale personale, si rinvia alla normativa vigente in materia e ai regolamenti in vigore presso ciascuna Parte.

3. La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo all'Università come anche l'applicazione dei vari istituti connessi al rapporto di lavoro, salvo ove applicabili gli istituti contrattuali espressamente previsti dalla presente convenzione nonché alcuni di quelli connessi alla corresponsione del trattamento economico accessorio.

4. Le Parti concordano, secondo le disposizioni di legge in vigore, che le attività assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca.

5. Non è consentito al personale universitario convenzionato recedere dall'attività assistenziale fuori dai casi previsti dalla normativa universitaria in materia.

6. Eventuali deroghe potranno avvenire solo per ragioni di necessità connesse ad imprevedibili esigenze personali o organizzative da comunicarsi all'IRCCS entro un congruo termine e previa autorizzazione del Direttore Generale dell'IRCCS d'intesa con la Rettrice.

7. Tutto il personale universitario convenzionato è tenuto al perseguimento delle finalità che le Parti si prefiggono con la presente convenzione, ad operare non solo in conformità alla legislazione vigente, ma anche del quadro dei principi sanciti dalla presente convenzione, del

Codice di comportamento della Fondazione e dell'Università, con pieno rispetto degli ordinamenti e disposizioni organizzative dell'IRCCS, anche con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'accesso alla mensa, all'utilizzo del parcheggio, alla liberazione dello studio medico alla cessazione dell'attività assistenziale.

8. All'attività clinica ed ambulatoriale prestata dal personale universitario si applicano gli stessi istituti e le medesime procedure relative all'attività svolta nella struttura sanitaria dal personale dell'IRCCS.

9. Il personale universitario convenzionato si impegna a rispettare i regolamenti e le procedure in merito al marchio e ai vari segni distintivi che identificano l'IRCCS (mail, badge, carta intestata, ecc…). Ogni contenuto (testo, video, immagini) o dichiarazione coinvolgente l'IRCCS rivolta ai media o pubblicata sui social media devono essere concordati con l'Ufficio Comunicazione/Ufficio Stampa dell'IRCCS che, in caso di coinvolgimento di entrambi gli Enti, si coordinerà con l'Ufficio Comunicazione/Ufficio Stampa dell'Università.

10. Ai sensi dell'art. 31 comma 3 L.R. n. 33/2009 e s.m.i., il personale universitario operante in convenzione è responsabile dell'attività assistenziale e dei relativi risultati conseguiti. L'attività è sottoposta a verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato e alla valutazione finale al termine di ciascun incarico professionale ai sensi dell'art. 15 comma 5 D.Lgs. n. 502/1992.

11. L'esito del percorso di valutazione viene comunicato alla Rettrice solo in caso di valutazione negativa: il Direttore Generale dell'IRCCS concorderà con la Rettrice le conseguenti iniziative.

12. Le Parti riconoscono comunque il principio generale di distinzione tra valutazione, che attiene al raggiungimento dei risultati, e responsabilità disciplinare, che attiene alla violazione di obblighi di comportamento.

L'**Allegato 5 - Personale docente con funzioni assistenziali** elenca il personale docente universitario che all'atto della entrata in vigore della presente convenzione svolge funzioni assistenziali presso l'IRCCS.

13. Il personale ospedaliero che presta servizio nelle strutture a direzione universitaria si atterrà ai principi della presente convenzione, considerando il rapporto con l'Università come sinergico agli interessi dell'IRCCS e finalizzato al conseguimento di obiettivi comuni.

Art. 11 bis

Inosservanza delle disposizioni in materia assistenziale e dei doveri comportamentali da parte del personale universitario – Comitato dei Garanti

1. In caso di inosservanza da parte del personale universitario delle disposizioni in materia assistenziale nonché dei doveri comportamentali di cui al precedente art. 11, la Direzione dell'IRCCS provvederà a darne comunicazione alla Rettrice per i provvedimenti di competenza.

2. La titolarità del potere disciplinare risulta comunque in capo all'Università degli Studi, fatta salva la facoltà della Fondazione di sospendere il rapporto convenzionale con riferimento al personale universitario coinvolto, ai sensi dell'art. 16 della presente convenzione, fermo restando che il parere rimane in capo unicamente all'apposito Comitato dei Garanti come di seguito specificato.

Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in

base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio da parte del personale universitario in regime di convenzione con l'IRCCS, le Parti prevedono la costituzione di un Comitato dei Garanti, nominato per un triennio d'intesa tra la Rettrice e il Direttore Generale dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 14 D.Lgs. n. 517/1999.

3. Il Comitato è composto da tre membri di riconosciuta professionalità ed esperienza: un componente indicato dalla Rettrice, uno indicato dal Direttore Generale dell'IRCCS e il terzo scelto d'intesa tra le Parti.

4. Il Comitato si riunisce a fronte di richiesta contenente specifica segnalazione di gravissima violazione dei doveri d'ufficio da parte del Direttore Generale dell'Ente, al quale spetta la convocazione formale del Comitato.

5. Il Comitato dei Garanti è chiamato ad esprimere il proprio parere conforme o non conforme alla segnalazione ricevuta entro il termine di ventiquattro ore dalla richiesta di attivazione così come previsto dall'art. 5 comma 14 D.Lgs n. 517/1999.

6. La convocazione del Comitato è disposta dalla Segreteria della Direzione Generale dell'IRCCS, tramite strumenti utili alla tracciabilità, la quale ne cura la conservazione agli atti della procedura e fornisce il giorno fissato per la seduta il materiale documentale inerente al procedimento.

7. Il Comitato opera nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi.

8. Dei lavori del Comitato viene redatto apposito verbale con indicazione

di luogo e data dell'incontro, dei nomi dei componenti presenti, del nome e della qualifica del Segretario all'uopo individuato dalla Direzione Generale dell'IRCCS per la seduta, e dell'esposizione sintetica dell'oggetto del procedimento. All'esito dei lavori, il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere conforme o non conforme alla richiesta/segnalazione. Tale parere deve essere espresso e adeguatamente motivato, riportato nel medesimo verbale sottoscritto dai membri del Comitato e dal Segretario, e trasmesso a cura di quest'ultimo alla Rettrice e al Direttore Generale dell'IRCCS tramite pec.

9. Qualora il Comitato non si esprima entro il termine sopra indicato, il parere si intende espresso in senso conforme alla richiesta/segnalazione.

10. In caso di parere conforme, espresso o tacito, il Direttore Generale dell'IRCCS procede alla sospensione dall'attività assistenziale e all'allontanamento del personale universitario dall'IRCCS, dandone immediata comunicazione alla Rettrice per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

11. I componenti del Comitato dei Garanti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme di tutela dei dati personali relativamente alle informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'attività del Comitato medesimo.

Art. 12

Assegnazione degli incarichi dirigenziali

1. La designazione del titolare delle Strutture Complesse a direzione universitaria avviene mediante l'attribuzione da parte del Direttore Generale dell'IRCCS, d'intesa con la Rettrice, sentita la Direzione

Generale Welfare di Regione Lombardia, sulla base del curriculum scientifico e professionale del candidato, nel rispetto di quanto definito nella programmazione congiunta e della normativa in materia. A seguito di tale designazione, l'attribuzione dell'incarico a docenti universitari è adottata dal Direttore Generale dell'IRCCS.

2. Per l'affidamento di incarichi di responsabile di Struttura Semplice, Semplice Dipartimentale ovvero per l'affidamento di tutti gli altri incarichi dirigenziali, si procederà secondo le stesse modalità previste per il personale ospedaliero.

3. Il conferimento degli incarichi di Direzione di Dipartimento Ospedaliero è disposto dal Direttore Generale dell'IRCCS, dandone informativa alla Rettrice.

4. La durata, gli oneri, le procedure di valutazione e di rinnovo o revoca degli incarichi del personale universitario sono assimilati a quelli del personale ospedaliero e, ciò, in coerenza con i vigenti regolamenti aziendali in tema di incarichi dirigenziali.

5. Salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs. n. 517/1999, ai professori e ricercatori universitari cui sono attribuite funzioni assistenziali e/o incarichi di Direzione di Struttura, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e al D.Lgs n. 517/1999, con riferimento, in particolare, all'opzione dell'attività intramuraria ed extramuraria.

6. Il personale docente a tempo definito può essere convenzionato, a condizione che garantisca un impegno assistenziale pari a quello a cui è tenuto il docente a tempo pieno. Il docente a tempo definito potrà optare

per l’attività libero professionale extramoenia.

Art. 13

Orario di lavoro

1. L'orario settimanale del personale docente universitario convenzionato per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e assistenziali è globalmente ed inscindibilmente considerato come impegno orario equivalente a quello previsto per il personale ospedaliero. Tale orario include, quindi, sia le attività assistenziali sia tutte le attività connesse ai doveri istituzionali del personale universitario, siano essi didattici, scientifici, organizzativi, che comportano, di necessità, lo svolgimento di propri compiti anche in sedi diverse da quelle della struttura sanitaria di afferenza. Tali doveri sono riconosciuti dall’IRCCS come parte integrante del rapporto convenzionale sancito dalla presente convenzione e coerenti con le finalità della stessa.

2. La Fondazione IRCCS chiederà al personale universitario convenzionato di operare la timbratura con il proprio badge di riconoscimento sia ai fini assicurativi e di sicurezza sia per la rilevazione dell’orario di lavoro, al fine di verificarne l’assolvimento del relativo impegno orario.

3. Considerata l’unitarietà delle funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali, l’impegno orario per le attività assistenziali del personale universitario convenzionato è previsto dalla normativa di riferimento e risulta pari ad almeno il sessanta per cento (60%) dell’orario previsto per il personale ospedaliero. La presenza nelle strutture aziendali è rilevata secondo modalità oggettive.

4. Le assenze dovute a permessi ex Legge 104/1992, malattie, infortuni, maternità, congedi parentali ovvero altre assenze dal servizio previste da norma specifica applicata al rapporto di lavoro del docente con l'Ateneo, saranno imputate sul cartellino del personale universitario dietro specifica comunicazione degli uffici UNIMI. La trasmissione delle assenze avverrà con cadenza massima mensile; parimenti la trasmissione dei cartellini delle presenze da parte dell'IRCCS avverrà con la stessa tempistica.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni, di cui al presente capo, potrà comportare l'adozione dei conseguenti provvedimenti anche in relazione alla revoca delle funzioni assistenziali, così come anche previsto ai precedenti artt. 11 e 11 *bis*.

Art. 14

Trattamento economico

1. La determinazione dell'integrazione stipendiale cd. "De Maria" è effettuata mediante il raffronto tra il trattamento economico complessivo spettante al personale della Fondazione IRCCS inquadrato in posizioni corrispondenti per funzioni e mansioni — comprensivo dell'indennità di esclusività nonché della componente retributiva correlata all'incarico dirigenziale conferito — e il trattamento economico complessivo garantito al docente interessato dall'Ateneo, assumendo a riferimento la differenza tra i predetti importi.

2. Verrà altresì riconosciuto il trattamento accessorio legato alla retribuzione di risultato sulla base degli accordi aziendali. All'attività clinica ed ambulatoriale prestata dal personale universitario si applicano

gli stessi istituti e le medesime procedure relative all'attività assistenziale svolta nella struttura sanitaria dal personale ospedaliero. L'attività è sottoposta a verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato e a valutazione finale al termine di ciascun incarico professionale, a cura della direzione della Fondazione IRCCS, secondo medesimi criteri di valutazione previsti per il personale ospedaliero, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n. 502/1992.

3. Per quanto compatibili, nei confronti del personale docente, verranno altresì riconosciti gli emolumenti connessi a determinate condizioni di lavoro sia relativi alle indennità legate al servizio prestato (ad es. pronta disponibilità, servizi di guardia…), sia relativi alla remunerazione delle ore svolte oltre il debito orario (ad es. lavoro straordinario, prestazioni aggiuntive) debitamente motivate e autorizzate.

4. In caso di passaggio del personale dai ruoli della dirigenza sanitaria a quelli dell'Università, deve essere comunque riconosciuta per intero, ai soli fini del riconoscimento dei trattamenti economici di cui sopra e per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie, l'attività assistenziale precedentemente svolta presso altri Enti Sanitari, in analogia a quanto in essere per i dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale.

5. L'IRCCS si impegna a versare all'Università, sulla base dei conteggi effettuati e previa rendicontazione, la somma necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità dovuti nel mese di riferimento.

Art. 15

Attività libero professionale intramoenia

1. Per l'esercizio dell'attività libero professionale, l'Ente applica al personale universitario con rapporto di lavoro esclusivo, ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie, la stessa regolamentazione prevista per il personale del S.S.N. nonché le vigenti regolamentazioni aziendali.

Ove il docente opti per l'attività extramoenia, dovrà comunicarlo tempestivamente all'IRCCS con conseguente impossibilità ad esercitare l'attività libero professionale intramoenia.

2. L'IRCCS garantisce al personale universitario convenzionato l'esercizio della libera professione intramuraria, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dalla Fondazione.

3. All'attività in regime di libera professione prestata dal personale universitario si applicheranno gli stessi istituti normativi previsti per il personale dell'IRCCS.

4. L'Ente, sulla base degli schemi previsti dall'atto aziendale (regolamento aziendale), determinerà l'entità dei compensi / importi dovuti al personale universitario in convenzione e verserà all'Università la relativa quota spettante agli interessati.

Art. 16

Sospensione e revoca dell'attività assistenziale

1. Fermo restando il potere disciplinare in capo all'Università, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, sia nello svolgimento di attività assistenziale che nella conduzione di attività di ricerca che richiedano un intervento immediato, il Direttore Generale dell'IRCCS, sentita la Rettrice, può sospendere il personale universitario dalle funzioni

assistenziali e di ricerca presso la Fondazione, notiziando prontamente l'interessato e l'Ateneo e investendo del provvedimento il Comitato dei Garanti costituito ai sensi del precedente art. 11 *bis*.

2. Fermo restando quanto sopra, e stante il potere di intraprendere azioni disciplinari in capo all'Università, l'IRCCS si riserva di adottare le misure previste dal Regolamento per la gestione della cattiva condotta nella ricerca ("misconduct") in caso di violazioni del Codice di Condotta per l'integrità della Ricerca (che si configurano come Cattiva Condotta o Condotta lesiva dell'integrità della Ricerca) nonché in caso di deviazioni dalla buona prassi scientifica e dalle policy della Fondazione IRCCS senza che le stesse costituiscano violazioni del suddetto codice.

CAPO 2 - PERSONALE NON CONVENZIONATO

Art. 17

Tipologie di personale

1.Oltre a quanto rappresentato nel CAPO 1 l'IRCCS può autorizzare la presenza di personale che non ricopre attività assistenziale presso l'IRCCS ricompreso tra le seguenti tipologie:

- personale universitario docente avente solo compiti didattici o di ricerca (convenzionato ai sensi dell'accordo piattaforma);
- personale del ruolo tecnico e amministrativo;
- altra tipologia di personale con rapporto attivo presso l'Ateneo.

2. Presso l'IRCCS è, inoltre, prevista e consentita, senza alcun onere, la presenza di personale universitario docente, avente solo compiti didattici e/o di ricerca, con esclusione dell'assistenza, ferma restando l'afferenza alla struttura universitaria di appartenenza e l'obbligo di raccordarsi ad

essa per lo svolgimento dei compiti istituzionali. L'elenco del personale docente universitario, avente solo compiti didattici e/o di ricerca, presente presso l'IRCCS è indicato nella tabella 1a dell'Accordo Piattaforma.

3. Sempre senza alcun onere per l'IRCCS, sarà inoltre possibile la presenza di personale del ruolo tecnico e amministrativo che potrà esercitare esclusivamente mansioni attinenti alle funzioni dell'area di appartenenza con esclusione dell'assistenza.

4. L'Ateneo, al riguardo, si impegna ad assegnare alle strutture convenzionate personale universitario tecnico amministrativo in misura sufficiente alla gestione amministrativa delle attività istituzionali, senza alcun onere per l'IRCCS.

5. Sarà inoltre possibile la presenza di personale con rapporto attivo presso l'Ateneo che potrà esercitare esclusivamente mansioni attinenti alle funzioni dell'area di appartenenza con esclusione dell'assistenza.

6. Il personale di cui al presente articolo rimane in carico all'Università per tutto quanto attiene gli aspetti di tipo assicurativo, nonché di prevenzione e sicurezza secondo le normative vigenti e in conformità di quanto previsto dall'art. 40 del presente Accordo.

7. L'**Allegato 6 – Personale tecnico amministrativo e bibliotecario** elenca il personale universitario tecnico ed amministrativo presente presso l'IRCCS.

Art. 17 bis

Individuazione personale non convenzionato

1. Per tutte le figure, ad esclusione del personale di cui al Capo 3, non

operanti in regime di convenzione, per le quali l'Università ritiene opportuno lo svolgimento dell'attività, ad esclusione di quella assistenziale e di ricerca, all'interno dell'IRCCS, occorrerà una preventiva comunicazione che dovrà contenere la tipologia di incarico, la data di inizio e, se già conosciuta, la data di cessazione dell'attività presso l'IRCCS, e la collocazione fisica all'interno della specifica Struttura/Servizio e "Padiglione" garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza.

2. Quanto sopra dovrà avvenire nel rispetto di una programmazione condivisa con la Fondazione IRCCS con riferimento al numero e all'area di assegnazione.

3. Tale personale sarà altresì oggetto della trasmissione periodica di cui all'art. 20.

4. Eventuali variazioni dovranno di volta in volta essere comunicate da parte dell'Università all'IRCCS.

5. Per quanto riguarda il personale universitario docente avente solo compiti didattici e/o di ricerca, si rimanda all'Accordo Piattaforma per la definizione delle modalità di gestione e aggiornamento dell'elenco.

Art. 18

Gestione del personale non convenzionato

1. La gestione del personale non in regime di convenzionamento resta di competenza dell'Università, cui spetta altresì la verifica dell'assolvimento del debito orario del medesimo personale, senza alcun onere a carico della Fondazione.

2. L'Università fornisce al proprio personale, che svolge attività presso la

struttura ospedaliera, apposita App per la rilevazione della presenza attraverso il terminale virtuale che consente una gestione diretta e automatica delle timbrature effettuate ovvero posiziona terminali per le timbrature, direttamente gestiti dall'Ateneo.

L'Università si impegna a comunicare i nominativi di coloro che utilizzano tale sistema e le presenze, ove necessario.

3. L'Università si fa carico di comunicare tempestivamente all'IRCCS qualsiasi variazione in merito alla cessazione della frequenza.

Art. 19

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria

1. Presso l'IRCCS è, inoltre, prevista e consentita, senza alcun onere, la presenza di personale proposto dall'Ateneo, con riconosciuta qualificazione nel settore formativo specifico con funzione di tutor per le esigenze formative degli studenti-tirocinanti dei Corsi di Laurea magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, che si affianca al personale strutturato o contrattualizzato presente presso l'IRCCS. Il suddetto personale, dopo valutazione del Direttore di Struttura Complessa e contrattualizzazione non onerosa, è autorizzato allo svolgimento delle funzioni di tutoraggio presso gli spazi dove si svolge il tirocinio professionalizzante e il tirocinio pratico valutativo ai sensi del D.M. 653/2022, e ad esso saranno garantiti tutti gli strumenti necessari per il puntuale svolgimento delle funzioni loro proprie.

2. L'Università si impegna a comunicare prontamente alla Direzione dell'Ente e a tenere aggiornato l'elenco del personale proposto per la

funzione di tutor.

CAPO 3 - STUDENTI, TIROCINANTI, DOTTORANDI, SPECIALIZZANDI E ISCRITTI A MASTER

Art. 20

Anagrafica

1. L'Università si impegna a trasmettere periodicamente e tempestivamente, previe intese, un flusso informativo aggiornato con tutte le figure di personale in formazione quali studenti, tirocinanti, dottorandi, specializzandi e iscritti a master, di ogni Corso di Studi, che accederanno all'IRCCS. Tale flusso, con particolare riferimento agli specializzandi, indispensabile ai fini della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, dovrà contenere sia i dati anagrafici comprensivi di codice fiscale sia il riferimento all'ubicazione all'interno delle strutture di tali figure (Centro di Responsabilità, Struttura, Padiglione e Nominativo del Direttore della Struttura Organizzativa, complessa o semplice dipartimentale).

2. L'Università si impegna a comunicare all'IRCCS con adeguato anticipo i nominativi del personale ivi assegnato.

3. Per i soli specializzandi dovrà essere trasmessa all'IRCCS, prima dell'inizio dell'attività presso lo stesso, formale comunicazione recante indicazione delle date di inizio e conclusione del periodo di svolgimento dell'attività, anche al fine di consentire il rilascio da parte dell'IRCCS del relativo badge di riconoscimento.

4. In assenza della preventiva comunicazione con il suddetto flusso informativo, non è consentita la frequenza negli spazi della Fondazione.

L’IRCCS con cadenza mensile si impegna ad inviare all’Università le timbrature dei medici in formazione effettuate con il relativo badge di riconoscimento rilasciato dall’Ente ospedaliero.

5. La supervisione nonché il controllo sulle suddette timbrature avvengono congiuntamente, in accordo con quanto richiamato dalla nota del Ministero della Salute del 12.02.2024.

Art. 21

Accesso ed attività dei discenti

1. Agli studenti dei Corsi di Laurea dell'area medica/sanitaria, agli specializzandi di cui alle Scuole di Specializzazione precisati all’**Allegato 2,** ai tirocinanti, agli iscritti ai corsi di dottorato o master e ai collaboratori esterni (a titolo esemplificativo gli incaricati alla ricerca) che frequentano l’IRCCS, nonché agli studenti con programmi di mobilità nazionale o internazionale approvati dalla Università, vengono consentiti, previo nulla osta dell’Ente, l'accesso e la permanenza oltre che negli spazi espressamente destinati alla didattica e ricerca anche in tutte le strutture assistenziali dell’IRCCS, comprese quelle ambulatoriali ad esso afferenti, sotto la responsabilità dei rispettivi docenti e d'intesa con il responsabile della struttura universitaria.

2. Agli studenti dei Corsi di Laurea dell’area medica/sanitaria, durante lo svolgimento delle attività professionalizzanti/dei tirocini pratico valutativi facenti parte del *core curriculum*, devono essere garantite la fornitura di dispositivi di protezione individuale, di camici e di divise, nonché la disponibilità di armadietti e di adeguati spazi per il cambio del vestiario. Agli stessi potrà essere previsto l’accesso alla mensa con le

modalità concordate con l'IRCCS senza alcun onere per lo stesso.

3. L'identificazione dei richiamati soggetti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale di riconoscimento, da distribuirsi a cura dell'Università, ad esclusione degli specializzandi, di concerto con la Direzione Risorse Umane dell'IRCCS.

4. I soggetti di cui al presente articolo sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni e Responsabilità Civile (R.C.) verso terzi a cura dell'Università, fatta salva l'attività assistenziale. Per quanto riguarda i medici in formazione specialistica si fa riferimento al disposto di cui all'art. 41 D.Lgs. n. 368/99.

Art. 22

Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica

1. L'attività dei medici in formazione specialistica è disciplinata dalla normativa vigente, in conformità ai livelli di autonomia degli stessi come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. XII/958 del 18.09.2023. In particolare, in attuazione del D.Lgs. n. 368/99 e s.m. e i. e della vigente normativa dell'Unione Europea, i medici in formazione specialistica, sotto la guida di *tutor* e mai in sostituzione del personale di ruolo, considerate le rispettive e peculiari finalità formative:

- compiono atti diagnostici e terapeutici sia nelle divisioni di degenza sia negli ambulatori e nei servizi;
- partecipano all'attività di emergenza, sia di pronto soccorso sia di guardia divisionale. Tutte le attività devono essere rese in coerenza con le vigenti disposizioni normative in materia;
- dispongono di adeguati spazi fisici per esigenze di studio, nell'ambito di

quanto messo a disposizione dell'Università per l'attività didattica di cui all'**Allegato 1;**

- accedono alla mensa con le modalità previste per il personale dell'IRCCS;

- utilizzano la strumentazione e garantiscono l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali, ad esempio, le divise, i camici piombati, i guanti, etc. forniti dall'IRCCS.

2. Le Parti convengono che, al momento della stipula della presente convenzione, l'IRCCS è struttura inserita nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione di cui all'**Allegato 2**. La proposta di nuove strutture all'interno della rete formativa è formulata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e comunicata alla DG Welfare di Regione Lombardia e alla Direzione Generale della Fondazione. In caso di osservazioni da parte regionale, le Parti si impegnano a un confronto entro 15 giorni, fermo restando il rispetto delle tempistiche ministeriali per l'accreditamento.

3. L'Università autorizza l'IRCCS ad esporre targhe indicanti tale condizione.

4. Le Parti si danno, altresì, reciproco atto che l'elenco di cui al citato **Allegato 2** potrà essere suscettibile di ulteriore ampliamento, concordato tra esse, ove anche altre Scuole di Specializzazione dell'area medica/sanitaria fossero eventualmente interessate all'utilizzo di strutture dell'Ente.

5. L'IRCCS riconosce che il programma formativo delle Scuole di Specializzazione dell'Università prevede la rotazione dei medici in formazione specialistica tra diverse strutture ospedaliere e Enti

convenzionati, così da consentire agli stessi l'esposizione al maggior numero possibile di qualificate esperienze professionalizzanti. In tal senso, le suddette Scuole si impegnano a far ruotare i medici in formazione nelle strutture dell'IRCCS.

Art. 23

Accesso e attività di frequentatori e visitatori

1. Su richiesta dell'Università, **l'**IRCCS consente l'accesso, secondo il proprio regolamento, a visitatori italiani e stranieri, nonché a medici ed altri operatori sanitari frequentatori che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività didattico-scientifica, esclusa ogni e qualsiasi attività assistenziale. I frequentatori e visitatori segnalati dall'Università devono essere coperti da assicurazione infortuni e R.C. a carico loro o di terzi.

2. Agli stessi può essere consentito dall'Amministrazione dell'IRCCS l'utilizzo dei servizi accessori, secondo quanto previsto dai relativi regolamenti.

3. Il responsabile della struttura ospedaliera interessata sarà tenuto a chiedere l'autorizzazione preventiva alla Direzione dell'IRCCS, previa verifica del possesso di idonea copertura assicurativa fornita dall'Università o da terzi.

Art. 24

Disciplina dell'attività dei dottorandi e di altri incaricati a svolgere attività di ricerca

1. I dottorandi, gli incaricati alla ricerca ed eventuali altre figure assimilate devono essere autorizzati dall'IRCCS ad utilizzare le strutture

ed i laboratori della medesima e possono essere autorizzati all'interno della stessa, limitatamente a quanto riferibile ai progetti di ricerca che li vedono direttamente coinvolti e precisamente definito dagli specifici compiti loro attribuiti dal Direttore della Struttura in cui svolgono la loro attività, senza che ciò comporti alcun onere economico a carico della Fondazione IRCCS. I dottorandi in ricerca clinica, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, possono essere autorizzati a svolgere all'interno dell'IRCCS anche attività assistenziale connessa con il progetto di ricerca sotto la responsabilità del Direttore della Struttura Complessa.

2. L'IRCCS consente ai soggetti di cui al precedente comma l'accesso agli spazi e agli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività di studio e ricerca e/o dell'attività assistenziale autorizzata.

3. La copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi ed infortuni, con esclusione dell'attività assistenziale e limitatamente all'attività debitamente autorizzata dall'Ateneo, è garantita dall'Università. L'Ateneo garantisce, altresì, la copertura infortuni per l'attività autorizzata e non connessa all'attività medico assistenziale.

4. Con riguardo alla responsabilità civile e infortuni connessa all'attività assistenziale l'IRCCS garantisce la relativa copertura.

Art. 25

Tirocinio pratico valutativo

1. Le Parti convengono che gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia sono autorizzati, durante il percorso formativo, alla frequenza delle strutture dell'Ente per lo

svolgimento del tirocinio pratico valutativo (in area medica, area chirurgica e area di medicina generale) per l'acquisizione del giudizio di idoneità che è considerato condizione necessaria per il conseguimento della Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia direttamente abilitante all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, secondo quanto disposto dall'art. 102 D.L. 17.03.2020, n. 18 (nel testo coordinato con la legge di conversione 24.04.2020 n. 27) in forza di apposita e separata convenzione.

2. Le Parti convengono che, ai fini del conseguimento dell'abilitazione alla professione medica di cui al D.M. 445/2001, e del tirocinio pratico-valutativo di cui al D.M. 58/2018, la frequenza nelle strutture di Medicina e di Chirurgia, richiesta ai laureati dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, nella disciplina pre-vigente a quanto disciplinato dal comma 1, è regolata da apposita e separata convenzione.

3. Ai laureati e agli studenti potranno essere messi a disposizione spazi per lo studio e il ristoro compatibilmente con la disponibilità delle aree di proprietà dell'IRCCS, con accesso alla mensa alle migliori condizioni.

4. Agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, durante lo svolgimento dei tirocini per l'abilitazione, dovrà essere garantita la fornitura di dispositivi di protezione individuale, di camici e di divise, nonché la disponibilità di armadietti e di adeguati spazi per il cambio del vestiario.

TITOLO IV

APPORTO ALLA DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO

Art. 26

Attività didattica del personale ospedaliero

1. Il personale ospedaliero in servizio presso l'IRCCS collabora alle attività didattiche svolte nell'ambito della struttura di afferenza, su indicazione del Direttore responsabile della struttura medesima e nel rispetto delle indicazioni e strategie organizzative e/o programmatiche definite dalla Direzione Sanitaria.

2. L'IRCCS conviene sulla possibilità di utilizzare le strutture a direzione non universitaria per lo svolgimento di attività didattiche dei Corsi di Studio dell'area medica/sanitaria della cui rete formativa l'Ente fa parte, previo accordo con i Direttori delle strutture interessate.

3. Richiamato l'apporto nel settore assistenziale della formazione pre e post laurea alla realizzazione degli obiettivi di programmazione sanitaria regionale, tutto il personale ospedaliero in servizio presso l'IRCCS collabora alle attività didattiche.

4. Al personale ospedaliero impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dall'Ateneo è conferita la qualifica di "*tutor*" o di "professore a contratto". Tali attività di tipo formale e tutoriale sono svolte, senza onere alcuno per l'Università, nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, per la formazione pre-laurea e post-laurea dell'area medica/sanitaria, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università e comunque fatta salva l'autorizzazione dell'Ente.

5. Tali attività devono essere svolte sulla base di quanto previsto dal sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo.

6. La valutazione dell'effettivo contributo quali-quantitativo reso da

personale ospedaliero alla attività didattica, e risultante dal sistema di valutazione operante presso l'Ateneo, viene comunicata all'Amministrazione dell'IRCCS.

CAPO 4 – SERVIZI, ATTREZZATURE, BIBLIOTECA

Art. 27

Utilizzo di servizi da parte di personale universitario e degli studenti

1. Il personale dell'Università che ha la propria sede di lavoro nell'IRCCS è ammesso alla fruizione dei servizi già in uso per il personale ospedaliero, tra cui il servizio mensa e il parcheggio auto, ove presente, secondo i regolamenti dell'IRCCS.

2. A tutto il personale universitario, nonché agli studenti di ogni Corso di studio dell'area medico/sanitaria e delle professioni sanitarie ivi inclusi i tirocinanti, ai dottorandi, agli iscritti ai master, agli incaricati alla ricerca ed eventuali figure assimilate della Università, nonché agli studenti con programmi di mobilità nazionale o internazionale approvati dalla Università, che accedono all'IRCCS sarà fornito - a cura dell'Università e d'intesa con la direzione dell'IRCCS - apposito tesserino di riconoscimento.

3. Gli studenti dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria e dei Corsi di studio delle Professioni Sanitarie presenti in Fondazione, gli specializzandi e il personale universitario convenzionato potranno usufruire del servizio mensa secondo quanto previsto ai precedenti articoli e sul presupposto della presenza in servizio.

Art. 28

Spazi - Attrezzature universitarie e dell'IRCCS

1. Per consentire all'Università lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'IRCCS mette a disposizione idonei spazi per le esigenze didattiche, garantendone la conformità, anche tramite DUVRI congiunti, ai requisiti di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché, per le macchine, al D.Lgs. n. 17/2010 (attuazione Direttiva 1006/42/CE); per le modalità di condivisione e utilizzo degli spazi dedicati alla ricerca si rimanda a quanto disposto nell'Accordo Piattaforma.

Gli spazi messi a disposizione dell'Università sono evidenziati nell'**Allegato 1**, che riporta quelli disponibili per l'Università alla data della firma del presente atto. In considerazione dell'apertura del nuovo Padiglione Sforza e dell'avvio del processo di riqualificazione dei padiglioni del Policlinico, alcune delle aree indicate nell'**Allegato 1** saranno necessariamente dismesse, adibite ad altro utilizzo di Fondazione o demolite. Pertanto, le attività svolte in tali spazi andranno ricollocate nei tempi che verranno condivisi tramite specifico accordo, in tempi compatibili con le attività didattiche dell'Università e le attività assistenziali di Fondazione, prevalentemente negli spazi assegnati all'Università dall'Accordo di Programma.

2. La gestione di tali spazi sarà sviluppata in modo integrato e sinergico con gli spazi dell'Università in modo da poterne dare una rappresentazione organica agli utenti dei processi accademici.

3. L'allestimento di nuove aule didattiche o eventuali interventi di ristrutturazione, ricostruzione e/o ammodernamento di aule didattiche

già esistenti, saranno oggetto di specifici accordi.

4. L'Università mette a disposizione per le attività connesse ai fini didattici e di ricerca le attrezzature elencate nell'**Allegato 7 - Attrezzature Università,** avente carattere provvisorio e che dovrà essere completato nell'ambito di un tavolo tecnico tra le Parti, anche sulla base delle risultanze degli inventari.

5. Prima della installazione di nuove attrezzature (o dell'acquisto qualora siano previsti materiali o dispositivi medici di consumo) da utilizzare anche a scopi assistenziali, l'Università, nella persona del Direttore della struttura universitaria di ricerca interessata, provvederà a richiedere alla Direzione dell'IRCCS l'autorizzazione all'installazione e al relativo utilizzo presso la sede ospitante.

In tal caso gli oneri relativi a trasporto, consegna installazione e collaudo delle macchine, attrezzature di lavoro, strumentazioni acquisite dall'Università sono in carico alla medesima.

6. Nel caso di utilizzo di beni che comportano materiali, reagenti o dispositivi medici di consumo, o che presentano rilevanti costi di manutenzione, o che implicano la necessità di interventi edili, strutturali o impiantistici, o la predisposizione di misure di sicurezza, si richiede che l'autorizzazione alla Direzione venga formulata in maniera preventiva, prima dell'acquisto dell'attrezzatura.

7. L'acquisizione e l'installazione delle attrezzature predette dovrà avvenire nel rispetto del regolamento vigente c/o l'IRCCS, del Reg. UE 2017/745 (dispositivi medici), Reg. UE 2017/746 (IVD) e del D.Lgs. n. 17/2010. Le attrezzature devono essere marcate CE e conformi ai

requisiti di sicurezza, idonee all'uso previsto e sottoposte ai controlli periodici prescritti. L'installazione deve essere conforme alle prescrizioni previste dal fabbricante e il personale utilizzatore dovrà essere adeguatamente formato. L'installazione avverrà sotto la supervisione del competente personale dell'IRCCS.

8. L'impiego di reagenti e di sostanze chimiche per scopi di ricerca dovrà essere effettuato in conformità alle regole e agli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa di cui al Reg. REACH (CE 1907/2006) e CLP (CE 1272/2008) e alle procedure interne dell'IRCCS.

9. L'autorizzazione all'utilizzo delle attrezzature e dei reagenti sopra menzionati è rilasciata dalle competenti Funzioni Aziendali dell'IRCCS.

10. Tutte le attrezzature didattiche e scientifiche di proprietà dell'Università sono fruibili da personale ospedaliero esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche o scientifiche che siano conformi ai fini istituzionali dell'Università e dell'IRCCS e di interesse comune per entrambe le Parti.

11. Tutte le attrezzature, le apparecchiature e i materiali d'uso di proprietà dell'IRCCS, assegnati alle strutture convenzionate, potranno essere utilizzati esclusivamente per l'attività didattica e di ricerca e per l'attività assistenziale ad esse connessa.

Il personale dell'Università autorizzato a utilizzare dette attrezzature dovrà essere preventivamente formato dall'IRCCS.

12. Il personale utilizzerà i dispositivi di protezione individuali secondo quanto previsto nel DVR dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'IRCCS e forniti dallo stesso.

13. Al termine del periodo di utilizzo o di vita utile delle attrezzature di proprietà dell'Università, il trasferimento o lo smaltimento sarà a carico della stessa, nel rispetto del D.Lgs. n. 49/2014 (RAEE) e delle prescrizioni ambientali IRCCS nei tempi condivisi con l'IRCCS.

14. L'esecuzione del servizio di pulizia dei richiamati spazi universitari (di cui in parte all'**Allegato 1**) presso gli immobili della Fondazione è svolta a cura e con oneri a carico della stessa, con rimborso da parte dell'Ateneo della relativa spesa. La Fondazione metterà a disposizione dell'Ateneo la documentazione contrattuale e contabile che giustifica il rimborso richiesto riferito a una parte degli spazi individuati nell'**Allegato 1.**

Art. 29

Sistemi Informativi

1. Le reti di comunicazione telefonica e di trasmissione dati dell'IRCCS e dell'Ateneo restano separate e autonome ciascuna nell'ambito della propria gestione, sia wired che wi-fi.

2. I sistemi informativi dell'IRCCS e dell'Ateneo restano separati, ciascuno con le proprie politiche di sicurezza e protezione.

3. L'IRCCS assicura, ove tecnicamente possibile, la predisposizione dell'infrastruttura di distribuzione passiva di rete con oneri a proprio carico, cablaggio in rame per la distribuzione orizzontale e cablaggio in fibra ottica per la distribuzione verticale all'interno degli edifici e anche tra gli stessi, a livello di campus; il cablaggio realizzato dall'IRCCS sarà utilizzato anche dall'Ateneo per l'erogazione del servizio di connettività negli spazi assegnati all'Università. Si conviene che gli apparati attivi di

rete dell'Ateneo possano essere ospitati all'interno degli armadi rack di proprietà dell'IRCCS in modo da consentire l'attivazione delle prese sulla rete universitaria e mantenere la separazione logica e fisica dei due sistemi.

4. In alternativa l'IRCCS potrà identificare uno o più locali, in base alle necessità tecniche, in cui verranno ospitati gli apparati attivi necessari al funzionamento della rete universitaria. Gli oneri per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione dell'hardware attivo saranno a carico dell' Ateneo. Tali locali dovranno avere caratteristiche adeguate ad ospitare dispositivi elettronici ed essere raggiunti dal sistema di cablaggio strutturato a servizio delle aree assegnate all'università.

5. Ove tecnicamente più vantaggioso si conviene che l'IRCCS possa mettere a disposizione una modalità di estensione della rete di Ateneo, sulla propria infrastruttura, di tipo rete locale virtuale (vlan) come fatto in passato in situazioni analoghe.

6. Al personale universitario e alle altre figure trattate nella presente convenzione vengono assegnate le credenziali per l'accesso al sistema informativo dell'IRCCS e gli operatori sono tenuti a rispettare le normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati personali.

7. Le richieste effettuate dall'Ateneo per la realizzazione di estensioni di cablaggio negli spazi assegnati saranno sottoposte alla S.C. Sistemi Informativi dell'IRCCS che ne valuterà la conformità e gli eventuali costi. La posa del cablaggio all'interno di edifici di proprietà della Fondazione sarà a carico della stessa mentre gli oneri per la componente attiva, come indicato al punto 9 della presente convenzione, saranno totalmente a

carico dell'Università.

In caso di trasferimento del personale dell'Ateneo in nuovi spazi, l'IRCCS garantirà, con oneri a proprio carico, una dotazione di cablaggio almeno equivalente a quella disponibile negli spazi precedentemente assegnati, nonché il trasferimento e l'installazione degli access-point della rete Wi-Fi di Ateneo.

8. L'IRCCS in base alle necessità tecniche, identificherà il luogo più adatto dove ospitare gli apparati dell'Ateneo. Si conviene che l'accesso a tali locali sia consentito definendo una procedura di accesso condivisa per minimizzare i tempi di intervento e comunque con una supervisione da parte di Fondazione.

9. Saranno a carico dell'Ateneo l'acquisto, la gestione e la manutenzione degli apparati attivi necessari al funzionamento della rete universitaria, all'erogazione dei servizi di base di connettività e trasporto, ivi incluse le componenti necessarie al collegamento geografico della sede con la rete di Ateneo, i servizi di telefonia, di webconference e di connessione senza fili (Wi-fi) sulla rete della didattica e della ricerca.

10. Qualora la Fondazione o l'Ateneo intendessero effettuare, sulla propria rete, attività che impattino sull'operatività dell'altra Parte, nel caso in cui tali attività siano pianificabili e fatti salvi i casi di emergenza (es. guasti), ciascuna Parte si impegna ad avvisare l'altra e concordare il momento dell'intervento in modo da minimizzare i disagi all'utenza e dar modo all'altra Parte di avvisare gli interessati.

11. Al termine del presente accordo, con oneri a proprio carico, l'Ateneo provvederà alla rimozione degli apparati attivi.

Art. 30

Biblioteca scientifica e biblioteca universitaria

1. L'IRCCS e l'Università si impegnano a definire con separato accordo, la gestione della Biblioteca scientifica dell'IRCCS e la fruizione della medesima da parte del personale universitario, dei medici in formazione specialistica, dei dottorandi, dei frequentanti corsi di master, degli studenti e delle figure a questi assimilabili, alle stesse condizioni previste per il personale ospedaliero. Nel medesimo accordo si impegnano a definire la gestione della biblioteca universitaria sita negli spazi dell'IRCCS (di cui al sopracitato **Allegato 1**), la fruizione delle medesime da parte del personale ospedaliero impegnato nelle attività didattiche e di ricerca.

2. Tale accordo disciplinerà le modalità di accesso alle banche dati digitali dell'Università da parte del personale ospedaliero impegnato in attività didattiche.

TITOLO V

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

Art. 31

Responsabilità delle strutture convenzionate

1. La responsabilità clinica ed organizzativa interna delle strutture convenzionate compete ai docenti universitari convenzionati preposti alla direzione delle stesse e deve essere esercitata nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle disposizioni organizzative emanate dall'IRCCS e nelle rispettive sfere di competenza della Direzione Sanitaria, della Direzione Scientifica e della Direzione Amministrativa,

fermo restando il soddisfacimento delle esigenze didattiche, di ricerca ed assistenziali delle Parti.

2. La direzione sanitaria delle strutture previste nella presente convenzione compete al Direttore Sanitario dell'IRCCS.

Art. 32

Accettazione e assegnazione dei pazienti

1. L'assegnazione dei pazienti alle strutture viene effettuata in funzione delle richieste di assistenza e nel pieno rispetto delle specifiche competenze assistenziali, didattiche e scientifiche del personale ad esse afferenti.

2. Le Parti riconoscono che l'assegnazione dei pazienti alle strutture ospedaliere, alla quale sovrintende la Direzione Sanitaria, deve assicurare agli assistiti la più congrua e qualificata prestazione professionale, ed alle stesse strutture, sia a direzione ospedaliera che a direzione universitaria, il raggiungimento dei propri compiti istituzionali, avendo quindi riguardo all'esigenza di garantire, nel rispetto della normativa di riferimento, adeguati livelli qualitativi e quantitativi dell'assistenza, della didattica e della ricerca, anche in relazione ai numeri di posti letto (per la degenza ordinaria e in day hospital e per la riabilitazione e lungodegenza), ivi compresi i regolamenti didattici dei Corsi di Studio, di concerto con l'Università.

TITOLO VI

ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE CLINICA E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Art. 33

Ricerca scientifica

1. Le Parti convengono sulla irrinunciabilità, per un moderno centro di assistenza, di ricerca e di formazione in campo sanitario, di un impegno istituzionale congiunto nella ricerca biomedica, anche in riferimento alle ricadute che essa ha sulla qualità assistenziale e sulla formazione sia degli studenti sia dei suoi operatori.

In tal senso, l'IRCCS e l'Università si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca scientifica, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e con specifico riferimento alle attività di ricerca sia del personale universitario che svolge funzioni assistenziali per l'Ente, sia del personale universitario avente solo compiti di ricerca all'interno dell'Ente, le Parti concordano nell'adozione delle definizioni indicate nell'**Allegato 8 - Glossario**.

2. I progetti di ricerca che verranno svolti presso l'IRCCS dal personale universitario che presta servizio presso le strutture convenzionate e da personale universitario docente avente solo compiti didattici e di ricerca di cui all'art. 17 dovranno essere preventivamente comunicati sia all'Università sia all'IRCCS per permettere le dovute valutazioni di fattibilità e, se compatibili, saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale e nella programmazione pluriennale di ricerca dell'IRCCS (ove necessario sulla base di accordi separati).

3. Per tutto quanto attiene l'attività di ricerca del personale universitario avente solo compiti di ricerca, ferme restando le definizioni di cui

all'**Allegato 8**, si rinvia all'Accordo Piattaforma.

4. Potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario e personale ospedaliero dell'IRCCS.

5. I ricercatori/professori universitari convenzionati con l'IRCCS si impegnano a inserire entrambe le affiliazioni nelle ricerche svolte presso l'IRCCS, indicando come prima affiliazione l'Università degli Studi di Milano.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 34 in materia di sperimentazioni cliniche, la partecipazione a bandi di ricerca e le richieste di finanziamento per progetti di ricerca da svolgere in collaborazione saranno disciplinati come segue:

a) Se l'Università è Ente direttamente eleggibile per il finanziamentoil progetto sarà presentato e gestito dall'Università, che prevedrà la partecipazione dell'IRCCS come Ente partner o terza parte, se possibile rispetto alle attività di progetto e compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento.

b) Se l'IRCCS è Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato e gestito da IRCCS, che prevedrà la partecipazione dell'Università come Ente partner o terza parte, se possibile rispetto alle attività di progetto e compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento.

c) Fermo restando quanto sopra, qualora entrambi gli Enti siano eleggibili per il Progetto, le modalità di partecipazione e gestione saranno concordate di volta in volta, in buona fede, da UNIMI e

Policlinico, sentiti il Prorettore alla Ricerca dell'Ateneo e il Direttore Scientifico dell'IRCCS, previa valutazione di opportunità di operare in deroga al Regolamento sui compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano.

7. Nei suddetti casi il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, concorderà tutti i dettagli con il Direttore del Dipartimento universitario di afferenza e con la Direzione Scientifica dell'IRCCS. Per l'Università il contatto è Direzione Servizi per la Ricerca sportello.ricerca@unimi.it; per l'IRCCS il contatto è direzionescientifica@policlinico.mi.it.

8. L'IRCCS - nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie e dei propri regolamenti - potrà mettere a disposizione dell'Università i finanziamenti necessari per l'istituzione di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 e di incarichi post doc ai sensi dell'art. 22 *bis* L. n. 240/2010.

9. Al contempo, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, l'Università può attivare, nell'ambito della propria programmazione e nel rispetto della normativa vigente, procedure finalizzate al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia, alle quali possono partecipare anche i soggetti inquadrati, a tempo indeterminato o determinato, nei ruoli della ricerca sanitaria di cui all'art. 1 commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica o clinica, purchè in servizio da almeno 5 anni presso IRCCS e siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il gruppo scientifico-disciplinare e per la fascia oggetto della procedura.

10. Per quanto riguarda i risultati e la proprietà intellettuale generata dall'attività di ricerca scientifica di cui al presente articolo, si farà riferimento a quanto previsto nello specifico art. 35.

11. L'attività di ricerca svolta dal personale universitario che presta servizio presso le Strutture convenzionate e dal personale universitario avente solo compiti didattici e di ricerca dovrà svolgersi nel rispetto del Codice di Condotta per l'integrità della Ricerca e del Regolamento per la gestione della cattiva condotta nella ricerca adottati dall'IRCCS e nel rispetto del Codice Etico e per l'Integrità nella Ricerca dell'Università degli Studi di Milano.

Art. 34

Studi clinici e protezione dei dati personali nelle attività di ricerca

1. Le Parti concordano sull'importanza, per entrambe, dello sviluppo della ricerca clinica, intesa come strumento di sviluppo culturale e professionale nel campo della ricerca applicata e di finanziamento per la ricerca svolta all'interno del complesso didattico–assistenziale.

2. Qualora un Progetto di Ricerca preveda l'utilizzo di campioni e/o dati derivanti da pazienti dell'IRCCS, l'Università e l'IRCCS, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle rispettive policy, determineranno congiuntamente le modalità di utilizzo e accesso ai suddetti campioni e/o dati sulla base dei principi stabiliti tra le Parti con separato Accordo generale in materia di conduzione di studi clinici.

E' competenza del Comitato Etico di Ateneo la valutazione del Progetto di Ricerca laddove il ricercatore responsabile del Progetto di Ricerca sia universitario; spetta comunque al Comitato Etico Territoriale di

riferimento per l'IRCCS la valutazione dello studio clinico sotteso al progetto di ricerca nonché la valutazione dell'intero progetto, ove progetto di ricerca e studio clinico coincidano.

La valutazione di coincidenza tra Progetto di Ricerca e Studio Clinico ivi incluso spetta al Principal Investigator di concerto con gli uffici di competenza dell'IRCCS e dell'Università.

Il Comitato Etico di Ateneo per ragioni inerenti alla struttura del progetto, alla tipologia di finanziamento e/o Ente finanziatore, o per la presenza di specifiche clausole nel bando applicato, si riserva in ogni caso di rimandare integralmente la valutazione al Comitato Etico Territoriale Competente per l'IRCCS.

3. In tutti i predetti casi il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, concorderà tutti i dettagli con l'Università (Direzione Servizi per la Ricerca, Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze, Prorettore alla Ricerca e Direttore del Dipartimento di afferenza) e con la Direzione Scientifica dell'IRCCS. Per l'Università il contatto è la Direzione Servizi per la Ricerca sportello.ricerca@unimi.it; per l'IRCCS il contatto è direzionescientifica@policlinico.mi.it.

Art. 35

Proprietà Intellettuale e Industriale

1. Qualora dall'attività clinica e/o di ricerca svolta presso l'IRCCS dal personale universitario di ruolo (quali professori, ricercatori, tecnici e tecnici amministrativi), nonché da soggetti non strutturati nei ruoli dell'Università (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, specializzandi, dottorandi, collaboratori, frequentanti master, studenti,

borsisti) derivino diritti di proprietà intellettuale e/o risultati suscettibili o meno di protezione mediante brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, si applicherà il principio della proprietà comune delle Parti, in pari quota, salvo un diverso contributo inventivo fornito da ciascuna Parte.

2. Fermo restando in ogni caso le disposizioni di legge in materia e quanto disciplinato dai regolamenti interni in materia di proprietà intellettuale adottati dalle Parti, nonché il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, ai fini della gestione delle tematiche riguardanti la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale e dei risultati brevettabili o tutelabili eventualmente scaturiti da ricerche scientifiche e/o attività cliniche/assistenziali congiunte tra i due Enti, le Parti rinviano a specifico accordo per la gestione della proprietà intellettuale da predisporre congiuntamente a cura dei rispettivi uffici di trasferimento tecnologico e approvato dalle Parti.

3. Le Parti si impegnano a definire con tale accordo le modalità di valutazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale, i principi per la definizione delle quote di co-titolarità, modalità di comunicazione delle proposte, le modalità di gestione e supporto delle spese relative alla protezione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, le modalità di valorizzazione e di uso e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale. In ogni caso, le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione delle invenzioni prodotte e della proprietà intellettuale generata.

4. Fatto salvo quanto sopra, qualora i diritti di proprietà intellettuale derivassero da attività di ricerca oggetto di finanziamenti e/o accordi con Soggetti finanziatori privati, la disciplina relativa alla proprietà intellettuale verrà stabilita negli specifici accordi tra le Parti e/o con l'Ente finanziatore.

5. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e /o salvo consenso della Parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono.

6. In generale, nel rispetto di quanto sopra, tutte le attività svolte congiuntamente dalle Parti che coinvolgano personale docente o ricercatori UNIMI potranno essere annoverate, per quanto attiene il loro profilo scientifico, nelle attività di carattere istituzionale di entrambe le Parti. L'Università potrà indicare i summenzionati progetti o prodotti nelle procedure di valutazione a carattere nazionale o internazionale ove compatibile con gli specifici criteri di valutazione, indicando che tali progetti o prodotti sono stati realizzati nell'ambito della collaborazione con l'IRCCS, ove previsto e possibile. Allo stesso modo l'IRCCS potrà indicare i summenzionati progetti o prodotti nelle procedure di valutazione a carattere nazionale o internazionale, ove compatibili con gli specifici criteri di valutazione, indicando che tali progetti o prodotti sono stati realizzati nell'ambito della collaborazione con l'Università, ove

previsto e possibile. Fermo restando quanto sopra, ogni comunicazione o divulgazione avente ad oggetto i summenzionati progetti dovrà riportare il nome e riconoscere il coinvolgimento di entrambe le Parti.

TITOLO VII

FORMAZIONE

Art. 36

Formazione

1. Le Parti riconoscono l'importanza della Formazione Continua dei Medici e di tutti gli Operatori Sanitari, e si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua.

2. Le Parti si impegnano a valutare opportune modalità e fonti di finanziamento onde consentire periodi di aggiornamento al personale ospedaliero ed universitario presso qualificati centri medici italiani o stranieri.

3. I Direttori di S.C. convenzionati hanno l'onere di acquisire i certificati di formazione manageriale, qualora non in possesso all'atto della nomina, secondo la normativa vigente.

TITOLO VIII

RAPPORTI ECONOMICI ED ASSICURATIVI

Art. 37

Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di proprietà dell'IRCCS usate dal personale universitario ed ospedaliero sono a carico dell'IRCCS. La spesa necessaria per l'impiego e la

manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, che vengono utilizzate per l'assistenza e la ricerca, è a carico dell'IRCCS ancorché le apparecchiature siano di proprietà universitaria, purché siano prese formalmente in carico dall'IRCCS e la richiesta di presa in carico sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 della presente convenzione e secondo i regolamenti e le procedure vigenti presso l'IRCCS. Sono regolati da specifici accordi gli oneri per la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il funzionamento delle apparecchiature di proprietà universitaria utilizzate esclusivamente ai fini didattici, nonché la manutenzione, la fornitura, la sostituzione e la riparazione degli apparati audiovisivi e dei relativi accessori dedicati agli spazi per la didattica.

2. Sono a carico dell'Università: la spesa inerente alla pulizia delle aule destinate allo svolgimento delle attività didattiche e di formazione universitaria, identificate negli allegati grafici, nonché la manutenzione, la fornitura, la sostituzione e la riparazione degli apparati audiovisivi e dei relativi accessori.

3. Nel caso in cui si dovesse prevedere una ristrutturazione generale delle aule, verrà definito con atto separato un piano di riparto delle spese da sostenere a carico delle Parti.

Art. 38

Copertura assicurativa a carico dell'IRCCS

1. Per l'attività assistenziale svolta dal personale universitario convenzionato, l'IRCCS si assume tutti gli oneri connessi per la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale verso terzi con le

stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il personale ospedaliero dipendente. In caso di infortunio l'IRCCS deve darne comunicazione all'Università, che provvederà a denunciare l'infortunio all'INAIL.

2. L'IRCCS provvede, inoltre, a garantire idonea copertura per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale degli specializzandi, sia per quanto attiene la responsabilità civile professionale verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3 D.Lgs. n. 368/99 e del Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716 recante il Riordino delle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai "non medici", che prevede, all'art. 3 comma 3 "*Durante il periodo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile dell'attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale*". In caso di infortunio l'IRCCS darà comunicazione all'Università.

3. L'IRCCS garantisce al personale universitario convenzionato e agli specializzandi analogo trattamento per l'attività di difesa in eventuali giudizi civili o penali connessi all'esercizio dell'attività assistenziale secondo le previsioni di legge e contrattuali.

4. I contratti di assicurazione dovranno contenere la clausola di esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell'Università.

5. Il personale universitario, nonché i medici in formazione specialistica, provvede personalmente alla copertura assicurativa per colpa grave.

Art. 39

Copertura assicurativa a carico dell'Università

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni occorsi durante il servizio al personale universitario, agli studenti, ai tirocinanti, ai dottorandi, agli iscritti ai master, agli incaricati alla ricerca ed eventuali altre figure assimilate, fatto salvo i casi in cui l'onere è a carico dell'IRCCS ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

2. L'Università provvede direttamente ed autonomamente ad assicurare contro il furto e l'incendio e per la responsabilità civile le attrezzature di sua proprietà impiegate nei settori convenzionati e destinate esclusivamente a programmi di didattica e di ricerca.

Art. 40

Prevenzione, Protezione e Sorveglianza

1. Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza del personale universitario convenzionato e non convenzionato che sia esposto a rischi in ragione dell'attività specificatamente svolta presso le strutture della Fondazione, le Parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 come da **Allegato 9 - Matrice Responsabilità** in base alle attività e agli spazi assegnati alla Fondazione e all'Università e da **Allegato 9bis - Quadro dei compiti e delle responsabilità** in base alle tipologie di lavoratori universitari e soggetti ad essi equiparati che svolgono l'attività presso l'Ente.

2. L'Università degli Studi di Milano, nella persona della Rettrice, è individuata quale "Datore di Lavoro" ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2008

e del Regolamento di Ateneo per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando il personale universitario convenzionato e i soggetti ad essi equiparati operano in spazi e ambienti ospedalieri affidati alla gestione dell'Ateneo.

In tali ambiti l'Ateneo:

- elabora la propria valutazione di tutti i rischi ai sensi degli artt. 17, 28 D.Lgs. n. 81/2008 e, sulla base di essa, attua le misure generali di tutela (art. 15) e le misure specifiche di prevenzione;
- garantisce informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008;
- coordina con l'IRCCS la gestione dei rischi interferenti mediante redazione del DUVRI ex art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, qualora ne ricorrano i presupposti di legge;
- resta esclusa la sorveglianza sanitaria per i rischi tipici dei reparti ospedalieri, di competenza dell'Ente.

3. Qualora il personale universitario convenzionato e i soggetti ad essi equiparati operino in spazi e ambienti ospedalieri gestiti dall'IRCCS per le attività di collaborazione definite nella presente convenzione, l'Ente sulla base della propria valutazione dei rischi (art. 17 D.Lgs. n. 81/2008) assicura:

- l'adozione delle misure generali di tutela e delle misure specifiche di prevenzione;
- l'informazione, formazione e addestramento del personale universitario per i rischi presenti nei propri locali;
- tutti gli ulteriori adempimenti in materia di prevenzione, ivi compresa

la sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. n. 81/2008).

4. A fronte di tali adempimenti l'Università valuterà l'eventuale riconoscimento di una compartecipazione agli oneri che ne scaturiscono, nella misura definita dall'apposito accordo che verrà stipulato tra le Parti a tale riguardo, nel quale si potrà fare riferimento a quanto stabilito nell'Accordo Unico, con il quale sono state altresì definite le reciproche responsabilità in merito agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 101/2020 e al D.Lgs. n. 81/2008 per il personale universitario non convenzionato, per gli studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e di altri corsi di laurea triennali e magistrali delle Professioni Sanitarie che svolgono attività di tirocinio, per i laureati iscritti a corsi di specializzazione, per gli incaricati alla ricerca ed eventuali altre figure assimilate, i dottorandi, gli iscritti ai master e per gli ulteriori soggetti che a vario titolo operano presso l'IRCCS, da considerare ora allegato, parte integrante della presente convenzione.

La vigenza del citato accordo (durata e scadenza) sarà uniformata a quella della presente convenzione quadro.

5. L'Università provvede con oneri a proprio carico alla formazione generale.

6. Le Parti garantiscono la reciproca comunicazione delle necessarie informazioni.

7. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'IRCCS.

8. Qualora il personale dell'Università nel caso di una specifica attività

introduca nella struttura nella quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrebbe essere espletata solo previo coordinamento tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio e dalle eventuali nuove misure di prevenzione e protezione da adottare.

9. L'IRCCS, se struttura di prima assegnazione, si assume l'onere (anche economico) di effettuare nei confronti dei medici in formazione gli accertamenti necessari per verificare l'idoneità alla mansione specifica.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 41

Gestione flussi informativi

Le competenze relative alla gestione dei flussi informativi riferiti alle diverse categorie di soggetti che si trovano a vario titolo a svolgere attività presso l'IRCCS sono meglio precisate nell'**Allegato 10 - Flussi Informativi**.

Art. 42

Trattamento dati personali

1. L'Ente convenzionato è Titolare Autonomo del trattamento dei dati dei pazienti e s'impegna a nominare gli studenti che svolgono attività professionalizzante e il personale che svolge attività scientifica e/o assistenziale presso la propria sede "Persone Autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. Per i casi di cui al precedente art. 33 relativamente al trattamento di dati di pazienti per progetti di ricerca nei quali sussista un'inscindibilità di finalità e mezzi utilizzati tra l'attività clinica e quella di ricerca, le Parti

agiranno, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli studenti e del personale universitario ai fini dell'esecuzione della presente convenzione.

2. Fermo restando quanto sopra, il rapporto tra le Parti, considerate le molteplici fattispecie di trattamento tra loro differenti per finalità e soggetti interessati, è di seguito definito in base alla categoria di soggetti interessati.

A) Personale universitario convenzionato e non convenzionato

a) L'Università, che persegue la finalità di gestione del rapporto di lavoro è titolare del trattamento dei dati personali ed affida all'Ente alcune attività nominandolo responsabile del trattamento con separato atto. I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dal Titolare, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

b) L'Ente è titolare autonomo per il trattamento dei dati personali in materia di qualità prevenzione e igiene sul lavoro, nonché per i trattamenti inerenti all'assistenza sanitaria.

c) Il Medico Competente è titolare autonomo del trattamento per le finalità autonome di sorveglianza sanitaria.

B) Studenti, tirocinanti, dottorandi, specializzandi

L'Università e l'Ente, considerate le loro finalità istituzionali, sono

titolari autonomi del trattamento per le specifiche competenze in materia di istruzione accademica. Il Medico Competente è titolare autonomo per la sorveglianza sanitaria.

C) Personale ospedaliero

a) L'Ente è titolare del trattamento per le finalità di gestione del rapporto di lavoro.

b) L'Università è titolare del trattamento per le proprie finalità di conferimento della docenza e/o tutorship.

c) Sono esclusi da questa convenzione i trattamenti dei dati personali per finalità di ricerca, oggetto di specifici progetti congiunti.

3. Al trattamento dei dati personali, secondo modalità manuali e/o automatizzate, sono applicati i principi indicati dall'art.5 del Regolamento UE in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati. Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna Parte, per i dati di competenza, richiama le proprie informative consultabili sul sito internet istituzionale (per l'Università: https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy; per l'Ente: [https://www.policlinico.mi.it/privacy-policy]).

4. Per i trattamenti previsti nella presente clausola per i quali le Parti si configurano come Contitolari del trattamento, trovano applicazione le previsioni che seguono. Ciascuna Parte riguardo alle attività di trattamento che avvengono sui propri sistemi (digitali o cartacei) assicura il rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali così come sopra indicate, nonché l'osservanza degli obblighi dalla stessa prescritti con particolare riguardo all'adozione delle misure tecniche ed

organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà degli interessati di cui all'art. 32 del Regolamento U.E. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente dai soggetti di volta in volta individuati e opportunamente autorizzati o incaricati da ciascuna Parte.

Ciascun contitolare provvede a definire l'ambito di autorizzazioni al trattamento dei dati personali dei soggetti operanti sotto la propria autorità, in conformità al principio di minimizzazione, e ad impartire le istruzioni necessarie a garantire la correttezza e la liceità del trattamento autorizzato.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 G.D.P.R. nei confronti di ciascuno dei contitolari ai sensi dell'art. 26, par. 3, Regolamento U.E. 2016/679.

Ciascuna Parte, sulla base della tipologia dei diritti esercitati, si impegna a collaborare con l'altra Parte, mettendo a disposizione in formato intellegibile tutte le informazioni eventualmente richieste. Le informazioni dovranno essere fornite in forma scritta entro 7 giorni dalla richiesta formulata dalla Parte alla quale è pervenuta l'istanza dell'interessato.

Le Parti si impegnano a gestire eventuali incidenti di sicurezza secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione che rientri nell'ambito della presente convenzione.

Nell'ipotesi di incidente di sicurezza che costituisce violazione dei Dati Personali ("Data Breach") e che possa presentare un rischio per i diritti e

le libertà dell'interessato ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, la Parte che ne ha avuto per prima conoscenza ne darà tempestivamente notizia all'altra, senza indugio e in ogni caso non oltre 24 ore successive alla scoperta del Data Breach e provvederà agli obblighi di notifica/comunicazione previsti dalla normativa.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie ai fini del tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Ciascuna Parte deve verificare regolarmente il rispetto delle proprie misure di sicurezza tecniche e organizzative e fornire sufficiente documentazione all'altra Parte, qualora richiesto. Ciascuna Parte si impegna altresì a cooperare in caso di richieste inerenti al trattamento dei dati oggetto della presente convenzione e il rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati che provengano all'una o all'altra Parte dall'Autorità garante o dall'Autorità giudiziaria.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i contitolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti, ove richiesto, si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente convenzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, par. 2, del Regolamento U.E. n. 2016/679.

Ai suddetti fini, nonché ai fini dell'esercizio dei propri diritti, gli interessati potranno contattare le Parti agli indirizzi dei rispettivi

Responsabili della Protezione dei Dati così come meglio indicati di seguito, che saranno messi a disposizione delle Parti stesse con le modalità più consone in relazione al numero di interessati coinvolti. Le Parti, attenendosi alla rispettiva normativa di riferimento e alle policy adottate in materia di trasparenza e di comunicazione istituzionale, provvederanno ad informare gli interessati in conformità a quanto previsto dall'art 13 Reg U.E 2016/679.

5. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

6. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte, dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

7. Per quanto concerne la protezione dei dati personali connessi con le attività di ricerca condotte per effetto della presente Convenzione, fermo restando quanto meglio specificato nei precedenti artt. 33 e 34, le Parti si riservano di valutare di volta in volta come procedere alla regolazione dei reciproci rapporti.

8. Per l'Università il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Milano, nella persona della Rettrice pro tempore, e il

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, all'indirizzo email: dpo@unimi.it.

Per l'IRCCS il titolare del trattamento dei dati è Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore, nella persona del Direttore Generale protempore e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di via Francesco Sforza 28 all'indirizzo email: dpo@policlinico.mi.it.

Art. 43

Anticorruzione

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui rispettivi siti internet, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

2. Le Parti si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui rispettivi siti internet, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

3. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

4. Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 44

Trasparenza

1. Le Parti assicurano l'osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in relazione alle rispettive competenze e per quanto applicabili e compatibili, con riferimento alla presente convenzione e agli eventuali atti che ne derivino, provvedendo alla pubblicazione nella pertinente sezione dei rispettivi siti istituzionali.

2. Resta fermo che gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 41 del citato decreto legislativo, riguardanti, tra l'altro, i titolari presso le aziende sanitarie e ospedaliere di incarichi di direzione, di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, di dirigente sanitario, sono di competenza dell'Ente convenzionato.

Art. 45

Clausola di integrità

1. Le Parti si impegnano a svolgere ogni attività oggetto del presente accordo nel pieno rispetto dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana, dallo Statuto e Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Milano, dal Codice Etico e per l'Integrità nella Ricerca, e con particolare riferimento ai principi di libertà, dignità umana, democrazia, uguaglianza, solidarietà, promozione della pace e rispetto dell'ambiente.

2. Ogni attività oggetto della presente collaborazione dovrà essere svolta dalle Parti nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. Le Parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi pratica e

attività che possa costituire o favorire discriminazioni dirette o indirette fondate su caratteristiche personali protette dalla legge.

3. È fatto espresso divieto alle Parti di utilizzare i risultati delle attività di ricerca e cooperazione oggetto del presente accordo per scopi militari, per la produzione, lo sviluppo o il supporto di strumenti, tecnologie o attività connesse a conflitti armati, o comunque in contrasto con i principi di pace e rispetto dei diritti umani.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le Parti si impegnano a garantire che l'oggetto del presente accordo non comporti l'applicazione o trasferimento di conoscenze, tecnologie o metodologie riconducibili a finalità militari o belliche; le parti si impegnano, altresì, a monitorare periodicamente le loro attività ai fini della verifica del rispetto dei principi di cui al presente articolo, con facoltà di ciascuna parte di segnalare tempestivamente all'altra parte eventuali violazioni e risolvere il presente accordo ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di accertata inosservanza degli impegni di cui al presente articolo.

Art. 46

Modifiche, aggiornamenti e integrazioni della convenzione in corso di validità

1. Nel corso della vigenza della presente convenzione, eventuali modifiche o integrazioni del testo convenzionale saranno concordate tra le Parti e formalizzate mediante apposito Addendum, sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali, previa adozione delle deliberazioni degli Organi competenti, ove necessarie.

2. Tutti gli allegati alla presente convenzione, parte integrante e

sostanziale della stessa, sono suscettibili di aggiornamento, previa intesa tra le Parti formalizzata mediante scambio di corrispondenza, in relazione a sopravvenute variazioni di elementi e degli assetti in essi disciplinati, nel rispetto delle disposizioni convenzionali.

3. Le Parti si impegnano ad attivarsi per la definizione e la stipulazione degli accordi attuativi espressamente previsti dalla presente convenzione.

4. Le Parti si impegnano ad attivare entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione il tavolo tecnico espressamente previsto dalla stessa (cfr. art. 28 comma 4), finalizzato alla definizione condivisa della tematica di competenza del medesimo.

5. Le Parti concorderanno l'istituzione di eventuali tavoli di confronto e approfondimento per l'esame e la definizione condivisa di specifiche tematiche di comune interesse.

6. Gli esiti dei lavori dei tavoli potranno essere recepiti, in relazione alla natura e alla portata delle questioni affrontate, mediante Addendum alla presente convenzione, da sottoscrivere secondo le modalità di cui al comma 1, o mediante specifici accordi attuativi, sottoscritti dai rappresentanti legali, volti a disciplinare determinati ambiti di collaborazione in coerenza con il quadro convenzionale. Gli accordi attuativi non possono comportare modifiche o deroghe alle disposizioni della presente convenzione che devono essere formalizzate mediante apposito Addendum.

7. Gli accordi attuativi costituiscono parte integrante del quadro convenzionale e ne disciplinano l'attuazione nei rispettivi ambiti di

riferimento, nel rispetto delle disposizioni della convenzione e della normativa vigente.

8. Le Parti possono concordare, in qualsiasi momento nel corso della vigenza della presente convenzione, una revisione della stessa qualora ne ravvisino la necessità o l'opportunità, al fine di assicurare un'adeguata disciplina dei reciproci rapporti.

9. La presente convenzione recepisce i principi stabiliti dal Protocollo d'Intesa Regione/Università lombarde approvato con DGR n. 5887 del 23.03.2026, sottoscritto in data 13.04.2026. Restano fermi gli adeguamenti eventualmente necessari in conseguenza di sopravvenute disposizioni normative nazionali o regionali, fatti salvi gli adempimenti richiesti ai fini del loro recepimento nell'assetto convenzionale.

Art. 47

Validità della convenzione

1. La presente convenzione avrà effetto a far tempo dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata nei sei anni solari successivi alla stipula.

2. La presente convenzione potrà essere rinnovata con nuovo accordo tra le Parti.

3. Le Parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

4. La eventuale volontà di dare disdetta, in tutto o in parte, alla convenzione dovrà essere comunicata all'altra parte con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Art. 48

Oneri e registrazione

1. Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo che graverà in pari misura su entrambe le Parti. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 del DM 17.6.2014) dalla Fondazione che effettua il pagamento in base all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e che provvederà a richiedere all'Università la quota di spettanza.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 49

Disposizioni finali e foro competente

1. Per quanto non contemplato dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

2. In caso di discordanza tra le disposizioni contenute nella presente convenzione e le disposizioni contenute nell'Accordo Piattaforma, prevalgono le disposizioni di cui alla presente convenzione.

3. In caso di controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

* * * *

per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico	Per l'Università degli Studi di Milano
IL PRESIDENTE	LA RETTRICE
Arch. Marco Giachetti	Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

Allegati:

Allegato 1 - Spazi e Planimetrie:

- Allegato 1a - Spazi e Planimetrie Università,
- Allegato 1b - Spazi e Planimetrie Fondazione,
- Allegato 1c – Elenco accordi che disciplinano gli spazi;

Allegato 2 - Corsi di Studio pre e post laurea;

Allegato 3 – Dipartimenti Universitari;

Allegato 4 – Direzioni Universitarie;

Allegato 5 - Personale docente con funzioni assistenziali;

Allegato 6 – Personale tecnico amministrativo e bibliotecario;

Allegato 7 - Attrezzature Università;

Allegato 8 – Glossario;

Allegato 9 – Matrice responsabilità;

Allegato 9 bis – Quadro dei compiti e delle responsabilità;

Allegato 10 - Flussi Informativi.